

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1771 DEL 28/10/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE UNICA PROVINCIALE CON LE ASSOCIAZIONI E LE FEDERAZIONI DEI
DONATORI DI SANGUE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI DEL
DIMIT DELLA PROVINCIA DI VICENZA: PROROGA

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1871/22

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, riferisce:

Con Deliberazione n. 877 del 17.11.2016, la ex ULSS n. 6 “Vicenza”, sede del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMIT) della provincia di Vicenza, ha approvato la convenzione unica provinciale con le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali del DIMIT della Provincia di Vicenza, a valere per il triennio 2017/2019, ai sensi della D.G.R. 1338/2016 che ha recepito l’Accordo Stato Regioni n. 61/CSR del 14 aprile 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219.

In data 06 dicembre 2016, la convenzione anzidetta è stata sottoscritta dalle parti interessate ovvero dal Direttore Generale dell’ULSS, sede del DIMIT Provinciale, e dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue gravitanti sul territorio provinciale.

Nelle more dell’adozione del nuovo “*Accordo Stato/Regioni in materia di convenzioni tra SSN ed associazioni e federazioni dei donatori di sangue*”, si è provveduto a prorogare ripetutamente la convenzione in oggetto, da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale n. 1290 del 15 luglio 21 luglio 2021, per un periodo di dodici mesi, alle stesse condizioni economiche in essere, in attesa dell’approvazione del nuovo Accordo che costituisce il presupposto *sine qua non*, sia sotto il profilo giuridico che economico, affinché le aziende sanitarie delle diverse Regioni d’Italia possano stipulare i singoli accordi a livello territoriale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 29 dicembre 2021 è stato recepito il nuovo Accordo n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 219/2015, che ha integralmente sostituito il precedente Accordo Stato - Regioni del 14 aprile 2016 concernente la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo.

Con nota ricevuta al protocollo aziendale n. 1518/2022, la Regione del Veneto, nel comunicare il recepimento dell’Accordo Stato –Regioni sopra citato ha invitato le Aziende ai successivi adempimenti di competenza ai fini dell’adozione e sottoscrizione della convenzione unica provinciale con le Associazioni e Federazioni del territorio.

Nelle more dell’imminente approvazione della suddetta convenzione, utilizzando lo schema tipo nazionale approvato dall’Accordo Stato regioni sopra menzionato, da adottare unitamente alla documentazione allegata, aggiornata alle nuove condizioni contrattuali, si propone di prorogare la convenzione vigente sino all’adozione del nuovo atto convenzionale, alle stesse condizioni economiche in essere.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prorogare per tre mesi, per le motivazioni esposte in premessa e alle quali si fa espresso rinvio, la convenzione unica provinciale con le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali del DIMT della Provincia di Vicenza, a far data dal 1° luglio 2022 e sino all'adozione nuovo atto convenzione, alle stesse condizioni economiche attualmente previste dalla convenzione sottoscritta in data 06.12.2016, il cui testo è riprodotto in allegato alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il costo complessivo trimestrale relativo alla convenzione, stimato in circa Euro 325.000,00 imputato all'esercizio 2022, sarà posto a carico del Bilancio dell'area sanitaria conto 55.6.31, con riferimento alla voce "*rimborsi ad associazioni di donatori di sangue*", specificando che tali costi dovranno essere rendicontati in qualità di costi del DIMT anche ai fini della determinazione del collegato finanziamento previsto a carico del FRAT;
3. di incaricare il Direttore del DIMT della Provincia di Vicenza affinché dia notizia dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione, e della conseguente proroga della convenzione nei termini descritti nel presente provvedimento, a tutte le associazioni e federazioni dei donatori di sangue firmatarie dell'accordo unico provinciale;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla UOC Contabilità e Bilancio di questa ULSS, nonché all'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana";
5. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA"

COPIA

Viale F. Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 - COD. U.L.SS. 106 - COD.FISC. E P.IVA 02441500242 - Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@ulssvicenza.it
PEC protocollo.centrale.ulssvicenza@pecveneto.it
www.ulssvicenza.it

CONVENZIONE

**fra le Associazioni dei donatori volontari di sangue
e l'Azienda U.L.SS. n. 6 'Vicenza' capofila del 'DIMIT' di Vicenza**

*per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b)
della Legge n. 219/2005, dell'Accordo Stato / Regioni
n. 61/CSR del 14 aprile 2016 e della D.G.R. Veneta n. 1338 del 29.08.2016
(atto di recepimento del precitato Accordo Stato / Regioni)*

– Triennio 2017 / 2019 –

CONVENZIONE

**fra le Associazioni dei donatori volontari di sangue
e l'Azienda U.L.SS. n. 6 'Vicenza' capofila del 'DIMIT' di Vicenza**

*per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b)
della Legge n. 219/2005, dell'Accordo Stato / Regioni
n. 61/CSR del 14 aprile 2016 e della D.G.R. Veneta n. 1338 del 29.08.2016
(atto di recepimento del precitato Accordo Stato / Regioni)*

– Triennio 2017 / 2019 –

TRA

L'Azienda U.L.SS. n. 6 'Vicenza' (di seguito indicata 'Azienda'), capofila del DIMIT di Vicenza, con sede e domicilio fiscale in via Rodolfi n. 37 , C.F. 02441500242, nella persona del Direttore Generale dott. Giovanni Pavesi

E

le seguenti Associazioni e Federazioni di donatori volontari di Sangue:

- **Associazione Donatori Sangue Alto Vicentino (A.DO.S.AL.VI)**, con sede in Carrè (Vicenza), via Roma n. 94/96, C.F.: 93009350245, nella persona del Presidente pro tempore sig. Giuseppe De Rossi
- **Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) della Provincia di Vicenza**, con sede in Malo (VI), Via Card. De Lai n. 2, C.F. 94003500249, nella persona del Presidente pro tempore avv. Marco Giancesini
- **Associazione Donatori di Sangue 'CAV. PIETRO TREVISAN' di Montecchio Maggiore**, con sede in Montecchio Maggiore (VI) via Cà Rotte n. 1, C.F.: 90001640243, nella persona del Presidente pro tempore sig.ra Franca Quaglia
- **Associazione Federazione Italiana Donatori Associati di Sangue (F.I.D.A.S.) di Vicenza** con sede in Vicenza, via Francesco Baracca n. 204, C.F. 80028530246, nella persona del suo Presidente pro tempore sig. Mariano Morbin
- **Associazione Reparto Donatori di Sangue (R.D.S.) 'Monte Grappa'** con sede in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40, C.F.: 91006580244, nella persona del Presidente pro tempore sig. Lamberto Zen

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”, ed in particolare gli articoli 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in particolare l’articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” pubblicato nel S.O n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, ed in particolare l’articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR).

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del Veneto (D.G.R.V.) n. 1338 del 29.08.2016 che ha recepito il summenzionato Accordo Stato / Regioni del 14 aprile 2016.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Obiettivi)

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, declinate nel documento allegato n. 1 alla presente convenzione, di seguito riportato:
Attività di gestione associativa – disciplinare ‘A’;
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall’Accordo Stato / Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all’attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
 - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
 - c) al Comitato per il Buon Uso del Sangue;

- d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 14.04.2016 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.
4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui al Disciplinare 'A', le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14.04.2016.

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. L'Azienda ULSS n. 6, sede del DIMT Provinciale, con il coinvolgimento della SRC e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari del sangue, con la presente convenzione si impegnano a:
- a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005;
 - b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
 - c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
 - d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;
 - e) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
 - f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
 - g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
 - h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto dell'Accordo Stato Regioni del 14.04.2016 e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);
 - i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
 - j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;

- k) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
 - l) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
 - m) garantire l'emovigilanza dei donatori;
 - n) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
 - o) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
 - p) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori, come previsto dal successivo articolo n. 4 (quattro);
 - q) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
 - r) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione, efficace per il triennio 2017 / 2019, ha validità di tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (come stabilito dalla D.G.R. n. 1338/2016), fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 14.04.2016, secondo le modalità ivi previste.
 3. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

ARTICOLO 3

(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)

1. L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali delle Aziende UU.LL.SS.SS. da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, sarà regolata da separati accordi.
2. In virtù di quanto stabilito al punto n. 6 (sei) del dispositivo della Delibera di Giunta Regionale indicata in epigrafe, ai fini di un puntuale raccordo tra le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e il DIMT di riferimento, **gli oneri relativi all'interfacciamento tra i sistemi informativi** delle Associazioni/Federazioni e del DIMT, in uso o da acquisire, sono a carico delle Aziende UU.LL.SS.SS. della provincia, limitatamente alle esigenze di base connesse allo scambio di flussi informativi bidirezionali; l'Azienda ULSS n. 6 sede del DIMT Provinciale si impegna a esporre il sito in modalità sicura e protetta (https) con relativo certificato digitale aggiornato.

ARTICOLO 4

(Copertura assicurativa dei donatori)

1. L'Azienda sede di Dipartimento stipula, d'intesa con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, una idonea polizza assicurativa a copertura dipartimentale, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore ed il candidato donatore di sangue e di midollo osseo da:

- conseguenze delle operazioni connesse al prelievo di sangue intero ed in aferesi e dei suoi componenti, visite ed esami di controllo, per danni subiti dal donatore;
 - infortuni sofferti sia durante la donazione e/o il controllo, sia in occasione dell'accertamento di idoneità, visite ed esami di controllo, sia durante il tragitto per recarsi e ritornare dal luogo della donazione o delle visite effettuato con qualunque mezzo di trasporto terrestre e/o a piedi, escluso l'aereo.
2. Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e da aferesi e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate. Le garanzie sono operanti sia presso i centri pubblici deputati sia quando il prelievo venga effettuato nei centri di raccolta mobili con punti fissi gestiti dalle strutture sanitarie locali o, in convenzione, dalle associazioni di donatori di sangue. La Polizza assicurativa è parte integrante della presente Convenzione e per il contenuto della medesima si rinvia al **Documento allegato n. 3** (*'Polizza infortuni a copertura dipartimentale per i donatori di sangue'*). I costi relativi alla polizza assicurativa rientrano nel FRAT.

ARTICOLO 5

(Rapporti economici: *rimborsi per le attività associative, per il ristoro dei donatori e per le spese di viaggio dei donatori*)

1. Rimborsi per le attività associative: per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, l'Azienda ULSS n. 6 sede del DIMT Provinciale garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso per le attività di cui al Disciplinare "A" allegato alla presente convenzione, uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, come indicate nella "Tabella" di cui al documento allegato n. 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 61/CSR del 14 aprile 2016 e di seguito riportate:
 - ✓ Donazione di sangue intero: € 22,00
 - ✓ Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent: € 24,75
2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma n. 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.
3. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.
4. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.
5. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dalle Associazioni e Federazioni, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo Stato Regioni n. 61/CSR del 14 aprile 2016.
6. Rimborsi per il ristoro dei donatori: le Aziende sanitarie del DIMT di Vicenza provvedono a garantire un adeguato ristoro ai donatori presentatisi per la donazione, come stabilito dal D.M. Salute 02 novembre 2015 (*"Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e*

degli emocomponenti"). Nei casi in cui sia previsto che il ristoro venga fornito dall'Associazione, l'Azienda ULSS n. 6 'Vicenza' rimborserà alla associazione interessata 2,50 Euro a ristoro.

7. Rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai donatori:

L'Accordo Stato/Regioni del 14 aprile 2016, al fine di perseguire l'omogeneità di trattamento dei donatori su tutto il territorio nazionale, non prevede il riconoscimento di rimborsi ai donatori per le spese di viaggio sostenute.

La Regione del Veneto, in considerazione delle specificità che caratterizzano il proprio territorio, riconosce il sussistere di difficoltà legate al raggiungimento dei centri di raccolta da parte dei donatori residenti in alcune determinate aree della Regione. Il CRAT ha provveduto ad eseguire un'analisi della popolazione residente interessata da oggettive difficoltà negli spostamenti, sulla base di un criterio geografico (territori montani) e di un criterio di capillarità della rete trasfusionale (provincia di Rovigo).

La Regione del Veneto, per sostenere e promuovere il dono anche dei donatori provenienti dalle aree sopra citate, con la D.G.R. n. 1338 del 29.08.2016 ha quindi stabilito che possa essere riconosciuto, direttamente ai donatori o agli aspiranti donatori che ne facciano richiesta, il rimborso delle spese sostenute per il viaggio effettuato, fino ad un importo massimo di 90.000 euro annui su base regionale; tale importo sarà soggetto a verifica da parte del CRAT in fase di analisi annuale dei volumi di attività e dei relativi costi sostenuti dai DIMT.

Il rimborso potrà essere richiesto con esclusivo riferimento ai DIMT di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza.

Come precisato dalla DGR 1338/2016, le convenzioni stipulate a livello locale e riferite alle realtà territoriali sopra richiamate (tra cui appunto quella della provincia di Vicenza) debbono dettagliare i criteri di erogazione dei rimborsi tenendo conto delle seguenti **limitazioni**, alle quali le Parti che sottoscrivono la presente convenzione intendono puntualmente conformarsi:

- lo spostamento deve essere effettuato di norma con mezzo pubblico;
- qualora vi sia indisponibilità di mezzi pubblici e/o incompatibilità degli orari degli stessi con l'atto da compiere, al donatore spetterà un rimborso chilometrico, nella misura prevista per i dipendenti regionali della sanità per l'uso di autoveicolo privato, calcolato in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune dove insiste il punto di raccolta dipartimentale più vicino accessibile;
- la richiesta di rimborso deve essere formulata dal donatore o dall'aspirante donatore nel momento in cui si presenta presso il punto di raccolta e verranno assicurate modalità di rimborso diretto al richiedente, previa comunicazione al Centro Raccolta del DIMT provinciale, da parte dello stesso, delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN);
- il criterio di ripartizione delle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione si basa sull'analisi contenuta nell'**Allegato 'B' alla D.G.R.V. n. 1338/2016** (*"Proposta per la ripartizione delle risorse economiche da destinare al rimborso delle spese di viaggio ai donatori di sangue della Regione del Veneto"*), a cui si fa espresso rinvio, che fornisce le indicazioni per l'individuazione dei donatori aventi diritto al rimborso del viaggio, la percentuale di ripartizione delle risorse economiche destinate alla provincia di Vicenza (€ 9.000,00 annui) e l'elenco specifico dei comuni di residenza dei donatori potenzialmente interessati da un oggettivo disagio legato al viaggio (*Arsiero*,

Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Foza, Laghi, Lastebasse, Lusiana, Pedemonte, Posina, Rotzo, Tonezza del Cimone, Valdagno).

ARTICOLO 6

Altri adempimenti previsti dalla D.G.R. del Veneto n. 1338 del 29.08.2016

1. In virtù di quanto stabilito al punto n. 7 (sette) del dispositivo della DGR indicata in epigrafe, la Regione del Veneto, attraverso le Aziende UU.LL.SS.SS. firmatarie delle convenzioni, sostiene le **attività di formazione ed informazione per la promozione del dono** che vedono coinvolti i professionisti dei DIMT. Le Parti danno atto che, con la DGR in questione, tale impegno professionale (quantificato in termini di ore di attività per 1.000 abitanti con un intervallo di riferimento da 0,5 ore/1.000 abitanti a 1 ora/1.000 abitanti su base annua), per il DIMT della provincia di Vicenza corrisponde a circa 800 (ottocento) ore annue.
2. In ottemperanza a quanto stabilito al punto n. 10 (dieci) del dispositivo della Delibera di Giunta Regionale indicata in epigrafe, si stabilisce che i rimborsi ricevuti dalle Associazioni e dalle Federazioni dei donatori di sangue siano soggetti a **rendicontazione annuale** al fine di verificarne l'utilizzo in conformità a quanto previsto dal disciplinare 'A' dell'Accordo; la rendicontazione dev'essere trasmessa, da parte di ogni soggetto firmatario della presente convenzione, al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 sede del DIMT Provinciale ed al CRAT entro il 30 aprile successivo all'esercizio oggetto di verifica; il CRAT è impegnato a produrre un modello di rendicontazione da trasmettere alle Aziende sanitarie entro il 31 dicembre 2016;

ARTICOLO 7

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 8

(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 9

(Adempimenti in materia di privacy)

1. Ciascuna Associazione/Federazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

ARTICOLO 10
(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

N. 3 (tre) ALLEGATI:

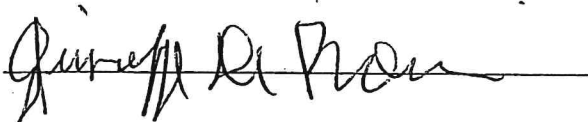
1. **Disciplinare "A"** relativo alla "Gestione dell'attività associativa delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue".
2. **Atto di programmazione del sistema trasfusionale.**
3. **Polizza assicurativa** a copertura dipartimentale per i donatori di sangue.

Seguono le firme delle parti.

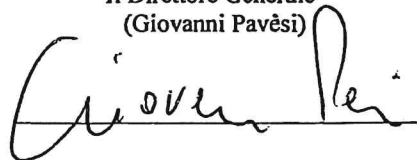
Il testo della presente convenzione, unitamente ai suoi n. 3 (tre) allegati, viene letto, approvato e sottoscritto,

Vicenza 06/12/2016

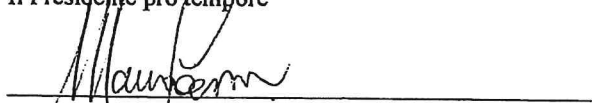
Per l'Associazione Donatori di Sangue
Alto Vicentino (ADOSALVI)
Il Presidente pro tempore



Per l'Azienda ULSS n. 6 'Vicenza'
Capofila del DINT di Vicenza
Il Direttore Generale
(Giovanni Pavèsi)



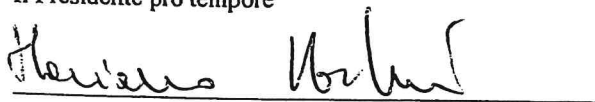
Per l'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS)
della Provincia di Vicenza
Il Presidente pro tempore



Per l'Associazione Donatori di Sangue
'Cav. Pietro Trevisan' di Montecchio Maggiore
Il Presidente pro tempore



Per l'Associazione
Federazione Italiana Donatori Associati di Sangue
(F.I.D.A.S.) di Vicenza
Il Presidente pro tempore



Per l'Associazione Reparto Donatori di Sangue
(R.D.S.) 'Monte Grappa'
Il Presidente pro tempore



DISCIPLINARE TECNICO “A”**“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”****Oggetto**

Il presente disciplinare tecnico regola l’attività associativa a supporto dell’attività trasfusionale del DIMIT della Provincia di Vicenza (Aziende UU.LL.SS.SS. nn. 7 e 8, Berica e Pedemontana), garantita dalle seguenti Associazioni/Federazioni:

- **Associazione Donatori Sangue Alto Vicentino (A.DO.S.AL.VI)**, con sede in Carrè (Vicenza), via Roma n. 94/96, C.F.: 93009350245
- **Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) della Provincia di Vicenza**, con sede in Malo (VI), Via Card. De Lai n. 2, C.F. 94003500249
- **Associazione Donatori di Sangue ‘CAV. PIETRO TREVISAN’ di Montecchio Maggiore**, con sede in Montecchio Maggiore (VI) via Cà Rotte n. 1, C.F.: 90001640243
- **Associazione Federazione Italiana Donatori Associati di Sangue (F.I.D.A.S.) di Vicenza** con sede in Vicenza, via Francesco Baracca n. 204, C.F. 80028530246
- **Associazione Reparto Donatori di Sangue (R.D.S.) ‘Monte Grappa’** con sede in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40, C.F.: 91006580244

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento della SRC, e l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

L’Associazione/Federazione assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l’autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

L'Associazione/Federazione attiva o partecipa i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti, d'intesa con la SRC di riferimento.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

Gestione associativa

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
- c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

A tal fine l'Associazione/Federazione si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

L'Associazione/Federazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale, previo consenso dei donatori interessati.

L'Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

Volontari presenti nei centri raccolta sangue (CRS)

L'associazione/federazione mette a disposizione nei centri raccolta sangue autorizzati dalla Regione Veneto e ubicati presso il DIMIT di Vicenza, dei volontari adeguatamente formati attraverso appositi corsi per volontari autorizzati dalla Direzione del DIMIT (a mero titolo di esempio corsi per Volontari Ospedalieri AVO, OZnam, Scuola di formazione AVIS Veneto etc. con il compito di gestire e supportare le attività di accoglienza e orientamento del donatore).

In particolare i compiti assegnati ai volontari sono:

- Accoglienza e triage del donatore/candidato donatore secondo le procedure in vigore presso il DIMT della provincia di Vicenza.
- Orientamento del donatore/candidato donatore nel percorso della donazione fornendo indicazioni sulla modulistica da compilare e sul percorso/modalità di donazione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. I volontari non sono tenuti in ogni caso a dare informazioni di carattere sanitari che restano esclusiva competenza della Struttura Trasfusionale.
- Supporto all'attività di segreteria, se necessario e se richiesto.
- Gestione del ristoro post donazione e sorveglianza del donatore durante lo stesso garantendo l'allertamento del personale sanitario in caso di malore.
- Gestione degli appuntamenti per la donazione/visite di idoneità sulla base delle liste programmate in sede di DIMT (ad esempio: dare al donatore l'appuntamento per la donazione successiva subito dopo la donazione e inserire la prenotazione in JADS)

Formazione

L'Associazione/Federazione e la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse.

Tutela del donatore e promozione della salute

La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione/Federazione di donatori di sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
- f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione/Federazione di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite l'Associazione/Federazione in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della

loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell'Associazione/Federazione, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta, Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta).

Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore

La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall'Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo.

Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 219/2005)

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.

Flussi informativi e informazioni sui donatori

L'Associazione/Federazione, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione/Azienda Sanitaria/Ente cui afferisce il Servizio Trasfusionale di riferimento o integrato con esso.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 219/2005, l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue trasmette, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce al Servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.

Copertura assicurativa dei donatori

L'Azienda ULSS n. 8 Berica, Capofila del DIMT della Provincia di Vicenza, assicura la copertura dei rischi con idonee polizze assicurative o atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Copia della polizza assicurativa è allegata alla convenzione sottoscritta dalle Parti e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Rapporti economici

In base alla convenzione sottoscritta per il triennio 2016/2019, per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione/Federazione dei donatori di sangue sono garantiti i rimborsi per le attività associative, per il ristoro dei donatori nonché per le spese di viaggio dei donatori, nei termini dettagliatamente stabiliti dall'articolo n. 5 (cinque) della convenzione, a cui si fa espresso ed integrale rinvio.

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) promozione del dono;
- b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);
- c) gestione della chiamata programmata;
- d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi.

POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DIPARTIMENTALE

AZIENDA U.L.SS. n. 8 Berica, Capofila del DIMT di Vicenza
Polizza di assicurazioni "Infortuni" cumulativa

Categoria F): **Donatori di sangue / midollo osseo e candidati donatori**

L'assicurazione è prestata per tutti i donatori di sangue e di midollo osseo e candidati donatori delle Aziende ULSS n. 8 Berica e n. 7 Pedemontana.

- *le conseguenze delle operazioni connesse al prelievo di sangue intero ed in aferesi e dei suoi componenti, visite ed esami di controllo, per danni subiti dal donatore;*
- *gli infortuni sofferti sia durante la donazione e/o il controllo, sia in occasione dell'accertamento di idoneità, visite ed esami di controllo, sia durante il tragitto per recarsi e ritornare dal luogo della donazione o delle visite effettuato con qualunque mezzo di trasporto terrestre e/o a piedi, escluso l'aereo.*

Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e da aferesi e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate.

Le garanzie sono operanti sia presso i centri pubblici deputati sia quando il prelievo venga effettuato nei centri di raccolta mobili con punti fissi gestiti dalle strutture sanitarie locali o, in convenzione, dalle associazioni di donatori di sangue.

L'Azienda ULSS 8 Berica stipula e contrae questa garanzia anche a favore e per conto dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, la quale si impegna a trasmettere alla Contraente – Azienda ULSS 8 Berica – i dati necessari per il calcolo del premio nei termini previsti in polizza.

Le garanzie e le somme *pro capite* assicurate sono indicate nella tabella di seguito riportata:

GARANZIE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE PRO CAPITALE
Morte	Euro 300.000,00
Invalidità permanente	Euro 300.000,00
Inabilità temporanea	Euro 30,00 (giornalieri con un massimo di 180 gg. l'anno)
Rimborso spese mediche	Euro 2.000,00
